

Allegato A)

Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato

Anno accademico 2025/2026

PREMESSE:

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca per quanto riguarda il correlato regime contributivo e dalle normative specifiche per tutti gli altri aspetti. Le istanze di immatricolazione, di sospensione, di proroga e di trasferimento sono soggette a imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 16,00.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva del dottorando, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.

ARTICOLO 1- IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE

1.1 IMMATRICOLAZIONE

L'immatricolazione deve essere perfezionata nei termini perentori e con le modalità definite dal bando di concorso.

L'immatricolazione avviene con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it in cui il vincitore presenta la domanda di immatricolazione, un documento di riconoscimento e una fotografia formato tessera.

Nella procedura telematica lo studente dichiara:

1. le generalità, la residenza e il codice fiscale;
2. il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso;
3. di essere eventualmente contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso un'università italiana o estera;
5. di essere a conoscenza del regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la *GARR Acceptable Use Policy*;
6. di essere a conoscenza dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Al termine della procedura telematica di immatricolazione lo studente riceve conferma dell'avvenuta conclusione del procedimento attraverso una comunicazione all'indirizzo *email* privato fornito all'atto della registrazione al "Portale Alice" (www.studenti@unipi.it).

In merito alle immatricolazioni dei dottorandi in sovrannumero (ex articolo 11 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca) e dei dottorandi di Università estere in ingresso in forza di una convenzione di cotutela, i termini perentori e le modalità per l'immatricolazione saranno comunicati personalmente all'interessato, dopo l'emanazione del decreto rettorale di ammissione.

L'immatricolazione si perfeziona con:

1. il pagamento della tassa regionale (o il documento che comprovi l'eventuale esonero anche temporaneo dalla contribuzione) e del bollo;
2. la compilazione della domanda *online* di immatricolazione;
3. la compilazione della dichiarazione per autorizzare l'Ateneo al trattamento dei dati personali, all'accesso alla rete internet e ad altri dati utili all'immatricolazione;
4. la produzione dei documenti richiesti dal bando e indicati nelle istruzioni pubblicate sul sito *Internet* dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso, o comunque notificati all'interessato.

1.2 RINNOVO ISCRIZIONE

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo richiede il pagamento della tassa regionale entro il 30 novembre 2025. Detta iscrizione si perfeziona solo in caso di positivo superamento della verifica sul completamento delle attività formative e di ricerca al termine di ciascun anno di corso, compreso l'ultimo. In caso di esito negativo della verifica di passaggio anno, la tassa regionale già pagata sarà debitamente rimborsata all'interessato¹.

¹ Articolo 15, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del corso.
2. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale, il collegio delibera con adeguata motivazione l'esclusione dal corso, comunicata all'interessato dal dirigente competente. L'esclusione dal corso, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, ha effetto dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

Al fine di procedere, come da indicazione dell'ANVUR, al monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione, nonché alle esigenze di ascolto dei dottorandi, al momento dell'iscrizione agli anni di corso successivi al primo occorre che i dottorandi compilino il questionario somministrato *online* dall'Università di Pisa sul portale Alice.

ARTICOLO 2- RINUNCIA AGLI STUDI

Il dottorando che intende rinunciare agli studi deve:

- effettuare l'accesso al Portale Alice dal seguente link: <https://www.studenti.unipi.it/Root.do>;
- caricare sulla piattaforma Alice il [modulo di rinuncia agli studi \(RIN-s\)](https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/) debitamente compilato e disponibile anche all'indirizzo: <https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/>;
- restituire l'eventuale tessera magnetica;
- essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e degli anni precedenti.

La rinuncia decorre dalla data indicata nel modulo².

I dottorandi che rinunciano agli studi sono comunque tenuti al pagamento della tassa regionale, valida per l'iscrizione all'anno della rinuncia.

ARTICOLO 3 - RINUNCIA ALLA BORSA

Il dottorando che intende rinunciare alla borsa di dottorato, proseguendo tuttavia il percorso formativo, è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto seguendo la seguente procedura:

- effettuare l'accesso al Portale Alice dal seguente link: <https://www.studenti.unipi.it/Root.do>;
- compilare e caricare il [Modulo di rinuncia alla borsa di dottorato \(RIN-b\)](https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/), disponibile anche all'indirizzo <https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/>.

La rinuncia alla borsa decorre dalla data indicata nel modulo e non può essere revocata³.

ARTICOLO 4 - SOSPENSIONE DELLA CARRIERA

È consentito chiedere la sospensione della carriera per uno dei motivi indicati all'articolo 16 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca⁴. In particolare, sono previste due tipologie di sospensione:

² Articolo 12, comma 9, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

Il dottorando che intende rinunciare agli studi, o alla sola borsa di dottorato proseguendo la formazione dottorale, è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia al corso e/o alla borsa decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa, non può essere retroattiva e non può essere revocata.

³ Articolo 12, comma 9, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

Il dottorando che intende rinunciare agli studi, o alla sola borsa di dottorato proseguendo la formazione dottorale, è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia al corso e/o alla borsa decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa, non può essere retroattiva e non può essere revocata.

⁴ Articolo 16, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

1. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere d'ufficio, esibendo idonea documentazione, la sospensione del corso per:

- a) malattia;
- b) servizio civile;
- c) congedo di maternità di cui agli artt. 16 - 20 del D. Lgs. 151/2001, congedo di paternità ai sensi degli artt. 27-bis – 30 del D. Lgs. 151/2001 e i congedi parentali ex art. 8 della legge 81/2017;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere, con delibera del Collegio dei docenti, esibendo idonea documentazione, la sospensione del corso per gravi motivi personali e familiari.

2.bis La sospensione del corso non può essere inferiore a due mesi né complessivamente superiore al termine massimo di sei mesi (art. 8, c. 8, DM). Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

2.ter Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (art. 12, c. 7, DM).

3. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento dell'esame finale. In sede di verifica di passaggio d'anno, il collegio, nella valutazione dell'attività dottorale svolta, dovrà tener conto del periodo di sospensione che sarà recuperato con il prolungamento dell'ultimo anno.

4. Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa pena la nullità. Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata ed è onere del dottorando riprendere contatti con il proprio supervisore o Coordinatore entro trenta giorni dalla riattivazione della carriera. In caso d'inerzia del dottorando, sentito il supervisore, il Collegio ne delibera l'esclusione dal corso..

1. Sospensione concessa d'ufficio previa verifica della documentazione presentata, nei seguenti casi:

- a) malattia;
- b) servizio civile;
- c) congedo di maternità di cui agli artt. 16-20 del d.lgs. 151/2001, congedo di paternità ai sensi degli artt. 27-bis – 30 del d.lgs. 151/2001, nonché congedi parentali ex art. 8 della legge 81/2017;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. Sospensione deliberata dal Collegio dei docenti e concessa per gravi motivi personali o familiari, a seguito di valutazione della documentazione presentata.

La richiesta di sospensione deve essere presentata come segue:

- effettuare l'accesso al Portale Alice dal seguente link: <https://www.studenti.unipi.it/Root.do>;
- effettuare l'*upload* del modulo di sospensione compilato secondo il modello disponibile all'indirizzo <https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/>.

La richiesta deve indicare:

- la data di decorrenza della sospensione e la data finale della sospensione;
 - la motivazione della richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa. In caso di malattia o maternità deve essere presentato, rispettivamente, idoneo certificato medico attestante la prognosi o la data presunta del parto, con successivo onere di precisare la data effettiva del parto.
- Il dottorando che intende rinunciare alla sospensione deve formalizzare la rinuncia per iscritto, da presentare tramite apertura di un *ticket* (Sportello Virtuale accessibile al [link https://sportellovirtuale.unipi.it/](https://sportellovirtuale.unipi.it/)). La rinuncia alla sospensione decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

Anche in caso di sospensione della frequenza pari o inferiore a due mesi, si applicano le seguenti indicazioni:

- il dottorando è tenuto a presentare formale richiesta, secondo le modalità sopra indicate
- la sospensione viene comunque notificata al coordinatore del corso di dottorato
- il dottorando non può compiere atti rilevanti ai fini della carriera (es. esami, attività formative, attività seminariali, ecc.)
- al termine della sospensione, in caso di mancata comunicazione da parte del dottorando della riattivazione, il Collegio dei docenti potrà deliberare l'esclusione dal corso
- tali periodi concorrono al computo dei 18 mesi complessivi previsti dall'art. 8, comma 9, del d.m. n. 226/2021.

ARTICOLO 5 - PROROGHE

5.1 PROROGA “NON RETRIBUITA”

Il dottorando, durante l'ultimo anno di corso, può richiedere una proroga per la presentazione della tesi⁵. La proroga deve essere presentata dal dottorando dal 1° aprile 2026 entro e non oltre il 30 giugno 2026, secondo la seguente procedura:

- effettuare l'accesso al Portale Alice dal seguente link : <https://www.studenti.unipi.it/Root.do>;

Le domande pervenute oltre la sopra indicata scadenza (30 giugno 2026) saranno rigettate d'ufficio e il dottorando dovrà presentare la tesi entro la fine del suo III anno⁶.

Il dottorando che intende rinunciare alla proroga ottenuta deve formalizzare la rinuncia per iscritto e consegnarla tramite apertura di un *ticket* (Sportello Virtuale accessibile al [link https://sportellovirtuale.unipi.it/](https://sportellovirtuale.unipi.it/)). La rinuncia decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

⁵ Articolo 16, commi 4 e 5, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

Il dottorando, durante l'ultimo anno di corso, può richiedere, per una sola volta e per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dal presente regolamento, una proroga della durata massima di dodici mesi. La proroga può essere concessa dal Collegio dei docenti senza ulteriori oneri finanziari (art. 8, c. 6, DM).

⁶ Di norma 31 ottobre salvo i casi di recupero di periodi di sospensione o inizio del proprio percorso dottorale differito (es sovrannumerari ex art. 11, co. 1, regolamento di ateneo).

5.2 PROROGA “RETRIBUITA”

Non può essere invece richiesta dal dottorando la proroga accordata dal Collegio dei docenti sulla base di esigenze scientifiche. La proroga retribuita prevede un'estensione della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, c. 7, DM).

Il dottorando che gode di una proroga “retribuita”, in quanto equiparato ad un dottorando con borsa:

- dovrà rinnovare l'iscrizione secondo quanto previsto all'articolo 2.1 del presente documento
- ha diritto alla maggiorazione per i soggiorni all'estero
- non ha diritto al *budget* per attività di ricerca, fatto salvo il caso in cui disponga ancora di fondi residui del *budget* assegnatogli per il triennio
- dovrà presentare la tesi al termine della proroga retribuita, fatta salva la possibilità di avanzare richiesta di proroga di cui al punto 5.1
- non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9 del regolamento di ateneo.

ARTICOLO 6 - MAGGIORAZIONE DELLA BORSA DI DOTTORATO PER SOGGIORNO ALL'ESTERO

In caso di soggiorno all'estero per beneficiare del previsto aumento percentuale della borsa, il dottorando deve adottare la seguente procedura.⁷

Prima della partenza per l'Università o l'Ente estero:

I dottorandi devono chiedere l'autorizzazione formale al Collegio dei docenti indicando: ente ospitante, data di inizio e di fine del soggiorno, attività previste.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, il dottorando dovrà:

- accedere al Portale Alice tramite il seguente link: <https://www.studenti.unipi.it/Root.do>;
- compilare il *form* relativo ai piani di studio con riferimento al soggiorno
- caricare sulla piattaforma Alice il Provvedimento di urgenza del Coordinatore ovvero il modulo redatto dal Coordinatore a seguito di Delibera collegiale, relativo alla suddetta autorizzazione

Al ritorno in Italia:

Il dottorando dovrà:

- accedere al Portale Alice tramite il seguente link: <https://www.studenti.unipi.it/Root.do>;
- effettuare l'*upload* dell'attestazione, rilasciata su carta intestata, debitamente compilata e firmata dal responsabile della sede presso la quale è stata svolta l'attività di ricerca completa della precisa indicazione del periodo di soggiorno (data di inizio e fine) e delle attività svolte.

Il pagamento si effettua **solo** dietro presentazione della suddetta attestazione del responsabile della sede presso la quale il dottorando ha effettuato l'attività di ricerca.

In caso di lunghi soggiorni sono possibili pagamenti intermedi, sempre relativi a periodi già trascorsi (non inferiori a 30 giorni), sempre presentando la relativa attestazione della sede ospitante.

La maggiorazione della borsa è corrisposta il 30 del mese (contestualmente al pagamento della rata mensile della borsa di studio) **purché la relativa documentazione pervenga entro il 15 dello stesso mese**; nel caso la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 (compreso), il pagamento sarà corrisposto al 30 del mese successivo. Nei mesi di agosto e dicembre il termine ultimo entro cui la documentazione deve pervenire è di norma anticipato al 1° (compreso) del mese. Nel caso in cui la borsa di dottorato sia finanziata da un ente esterno, per il pagamento della maggiorazione è necessario che il finanziatore abbia provveduto anticipatamente a corrispondere all'Ateneo le somme dovute per il soggiorno all'estero.

⁷ Articolo 12, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca secondo la normativa vigente o dell'importo indicato dalla Commissione Europea nell'ambito di specifici programmi di ricerca.

È facoltà del Dipartimento deliberare in merito all'erogazione su risorse proprie di contributi aggiuntivi a beneficio dei dottorandi.

Tale importo, è incrementato della percentuale del cinquanta per cento, in caso di attività di ricerca all'estero, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi; tale periodo può essere esteso fino a un massimo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2. D.M. Il dottorando deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

3. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni. Il soggiorno all'estero del dottorando sarà pagato comunque al termine del periodo svolto o con periodicità non inferiore al mese su richiesta del dottorando. Il pagamento si effettua dietro presentazione di attestazione del responsabile della sede presso la quale il dottorando ha effettuato l'attività di ricerca, o, in caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, di dichiarazione del supervisore del dottorando, nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso l'ente stesso.

N.B. La procedura ora descritta trova applicazione ove si intenda svolgere un periodo di ricerca presso un'istituzione accademica estera. Qualora il viaggio all'estero venga svolto al fine di poter partecipare a Convegni, Seminari, *Workshop* e *Summer School* si applica la disciplina prevista per il rimborso delle spese di missione. A tal proposito si rinvia al Regolamento di Ateneo per le missioni fuori sede, disponibile all'indirizzo web <https://www.unipi.it/phocadownload/regolamentiallegati/rm.pdf>.

Il dottorando che intende rinunciare alla maggiorazione deve formalizzare la rinuncia per iscritto e consegnarla tramite apertura di un *ticket* (Sportello Virtuale accessibile al [link https://sportellovirtuale.unipi.it/](https://sportellovirtuale.unipi.it/)). La rinuncia decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO “IN ENTRATA” (DA ALTRO ATENEO)

7.1 RICHIESTA DI “NULLA OSTA”

Chi intenda trasferirsi da altra Università presso un corso di dottorato dell'Università di Pisa deve presentare richiesta di “nulla osta in entrata” aprendo un *ticket* tramite lo Sportello virtuale (<https://sportellovirtuale.unipi.it/>). Sarà cura dell'Unità “Concorsi e carriere dottorandi” della Direzione *Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze* inviarla al Collegio dei docenti del corso che dovrà deliberare in merito al trasferimento.

La richiesta di “nulla osta” al trasferimento in entrata dei dottorandi deve essere accompagnata da:

- il “nulla osta in uscita” al trasferimento rilasciato dall'Università di provenienza;
- un'autocertificazione contenente la descrizione delle attività formative svolte.

La richiesta di “nulla osta” in entrata può essere presentata al massimo alla fine del secondo anno di dottorato.

N.B. I dottorandi provenienti da altre Università che ottengono il nulla osta per completare il percorso di formazione dottorale presso l'Università di Pisa non hanno diritto a ricevere la borsa di dottorato.

7.2 RILASCIO DEL “NULLA OSTA”

L'Università di Pisa può rilasciare il “nulla osta in entrata” ai dottorandi che abbiano presentato tutta la documentazione elencata all'articolo 7.1 ove ricorrono le seguenti condizioni:

- il rispetto del limite massimo dei posti disponibili di corso di dottorato di ricerca per lo specifico anno di corso e relativo ciclo sul quale è stato chiesto il trasferimento in entrata, indicato nell'anagrafe ministeriale;
- approvazione da parte del Collegio dei docenti di dottorato con delibera indicante quali delle attività formative svolte sono riconoscibili a seguito del trasferimento.

7.3 ADEMPIMENTI PER IL TRASFERIMENTO

L'Università di Pisa comunica formalmente al dottorando l'esito della richiesta di trasferimento. In caso di concessione del “nulla osta in entrata”, l'interessato deve provvedere personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento con l'Ateneo di provenienza compresa l'acquisizione del documento, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante le attività precedentemente svolte durante il corso di dottorato.

L'Università di Pisa comunica formalmente all'interessato le modalità e il termine entro il quale procedere all'iscrizione per perfezionare il trasferimento.

All'atto dell'iscrizione, il dottorando è tenuto al versamento della tassa a favore della Regione Toscana, se non già corrisposta.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO “IN USCITA” (AD ALTRO ATENEO)

Chi intenda trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra Università deve:

- presentare la richiesta aprendo un *ticket* tramite lo Sportello virtuale (<https://sportellovirtuale.unipi.it/>);
- dichiarare nella richiesta suddetta di essere a conoscenza della disponibilità di un posto per il trasferimento presso l'Ateneo prescelto;
- riconsegnare eventuali tessere magnetiche.

La procedura di trasferimento in uscita per i dottorandi borsisti è consentita nel rispetto delle procedure previste dall'Ateneo di destinazione e non dà diritto al mantenimento della borsa di studio conferita dall'Università di Pisa.

ARTICOLO 9 - ESAME FINALE

Entro la fine dell'ultimo anno⁸, il dottorando deve presentare, tramite procedura telematica, domanda agli uffici per sostenere l'esame finale.

Solo l'adempimento delle procedure previste dal regolamento di Ateneo sul dottorato⁹ permette la chiusura della carriera, a cura dell'Unità Concorsi e carriere dottorandi, e il rilascio, unitamente al diploma, a firma del Rettore, di un documento, sottoscritto dal Coordinatore del corso, attestante le attività formative svolte durante il dottorato¹⁰, comprensivo dell'eventuale certificazione di dottorato europeo/internazionale di cui all'art. 26 del regolamento¹¹.

ARTICOLO 10 - CO-TUTELA

La procedura di attivazione della co-tutela deve essere presentata **a cura dell/i supervisore/i del dottorando** alla Direzione *Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze – Unità Concorsi e carriere dottorandi* utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Ateneo (<https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/informazioni-per-i-docenti-dei-corsi-di-dottorato/cotuela-informazioni-per-i-docenti/>).

N.B. Il dottorando non può entrare in co-tutela nell'ultimo anno di corso e pertanto il supervisore dovrà presentare richiesta di attivazione entro e non oltre il 31 maggio del secondo anno; dopo tale data non potrà essere garantito il perfezionamento della procedura.

ARTICOLO 11 - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO DI CUI ALMENO UNO POST-LAUREA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

Ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 è possibile la doppia iscrizione a due corsi di studio universitari nel rispetto di alcune condizioni¹².

La procedura da seguire cambia a seconda che l'Ateneo di Pisa sia o meno l'Ateneo di prima iscrizione.

⁸ Di norma 31 ottobre salvo i casi di recupero di periodi di sospensione o inizio del proprio percorso dottorale differito (es sovrannumerari ex art. 11, co. 1, regolamento di ateneo).

⁹ Articolo 19, commi 2, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

Entro la fine dell'ultimo anno, il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l'esame finale e deve altresì presentare la tesi al Collegio dei docenti del corso. I dottorandi, in sede di presentazione della domanda di esame finale, sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi.

¹⁰ Articolo 8, comma 13 del D.M. n. 226/2021:

Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma *supplement*).

¹¹ Articolo 26, del D.M. n. 226/2021:

1. Può essere rilasciata la certificazione di Doctor *Europaeus* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di due professori provenienti da due università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;
b) almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;
c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il corso;
d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione diverso da quello del dottorando.

2. La certificazione viene rilasciata dal Collegio dei docenti, come parte dell'attestazione delle attività formative di cui all'art. 19, comma 10.

¹² Legge 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" ciascun studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, purché i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative. Qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, fatte salve le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

- Iscrizione ad un corso di dottorato dell'Università di Pisa come corso di prima iscrizione

Lo studente iscritto ad un corso di studio post-laurea dell'Università di Pisa appena iscritto ad altro corso universitario presso altro Ateneo, nel rispetto delle condizioni di legge, ha l'onere di comunicare all'Università di Pisa (*Direzione Ricerca per la Valorizzazione delle Conoscenze*), ateneo di prima iscrizione, l'immatricolazione ad altro corso utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito di ateneo <https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/>. L'Università di Pisa prende atto e provvede a trasmettere quanto comunicato al consiglio del corso post-laurea interessato che deve essere al corrente dell'ulteriore impegno formativo dello studente iscritto, fermi restando gli obblighi formativi previsti dal corso. Tale autocertificazione deve essere prodotta annualmente in sede di rinnovo iscrizione.

- Iscrizione ad un corso di dottorato dell'Università di Pisa come corso di seconda iscrizione

Lo studente iscritto ad un corso di studio di altro Ateneo, o dell'Università di Pisa, che intenda immatricolarsi ad un corso post-laurea dell'università di Pisa, deve presentare all'atto dell'immatricolazione l'autocertificazione per la doppia iscrizione, tramite l'apposito modulo disponibile sul sito dell'ateneo <https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/dottorandi/>. L'autocertificazione riporta in riferimento al corso di prima iscrizione:

- Ateneo sede del corso
- Denominazione del corso
- La regolare posizione contributiva
- Tipologia e caratteristiche del corso

Alla luce dell'autocertificazione, la già menzionata Direzione procede alle verifiche di legittimità della doppia iscrizione e comunica all'interessato eventuali illegittimità.

Inoltre, in caso di esito positivo del controllo di legittimità della doppia iscrizione, la sopra indicata Direzione procederà a inoltrare l'autocertificazione agli organi collegiali dei corsi post-laurea dell'università di Pisa interessati dalla doppia iscrizione.

Gli organi collegiali interessati individuano eventuali misure per favorire la contemporanea acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi dei relativi percorsi.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi post-laurea della stessa tipologia anche se in atenei diversi, a eccezione dei master purché non siano entrambi a frequenza obbligatoria.

Al dottorando in proroga “non retribuita” e al dottorando in attesa di sostenere l'esame finale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 12 - DOTTORANDI ISCRITTI A CORSI IN FORMA ASSOCIATA O A DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE CON SEDE AMMINISTRATIVA DIVERSA DALL'UNIVERSITÀ DI PISA

I dottorandi, iscritti a Dottorati di Interesse Nazionale e a dottorati in forma associata di cui all'art. 2.bis¹³ del regolamento di Ateneo, con sede amministrativa diversa da Pisa, svolgono attività formative e di ricerca presso i Dipartimenti dell'Ateneo in conformità alle relative convenzioni. Detti dottorandi sono equiparati¹⁴ ai dottorandi iscritti presso l'Università di Pisa, purché abbiano almeno un supervisore dell'Ateneo di Pisa e nei limiti sotto riportati:

¹³ Articolo 2bis, Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa organizza e gestisce autonomamente i corsi di dottorato in forma non associata (c.d. corsi locali). Per le medesime finalità, inoltre, può stipulare convenzioni o costituire consorzi con i soggetti indicati all'art. 3, comma 2 del D.M. .

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli impegni tra le parti, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto. Le convenzioni e gli atti di costituzione dei consorzi vengono firmati dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, ("Attività di ricerca") dello Statuto, non possono essere stipulate convenzioni o atti di costituzione di consorzi che sostengano o abbiano per oggetto attività finalizzate alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra. La valutazione in merito è rimessa al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in sede di approvazione della convenzione o dell'atto di costituzione del consorzio.

¹⁴ Articolo 2quater, comma 1bis Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca:

1.bis I dottorandi, iscritti a Dottorati di Interesse Nazionale e a dottorati in forma associata di cui all'art. 2.bis, con sede amministrativa diversa da Pisa, svolgono attività formative e di ricerca presso i Dipartimenti dell'Ateneo in conformità alle relative convenzioni. Detti

- hanno titolo al conferimento missione di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento per le missioni fuori sede;
- possono partecipare ai contratti per prestazioni conto terzi dell'Ateneo, con riguardo alla categoria dei dottorandi (art. 4, comma 4, del Regolamento per le prestazioni conto terzi¹⁵);
- sono in possesso delle credenziali di ateneo, che li consentono di usufruire dei servizi elettronici forniti dall'Università di Pisa, e dell'indirizzo *email* con dominio @studenti.unipi.it;
- libero accesso alle Biblioteche e Musei del nostro Ateneo.

dottorandi sono equiparati ai dottorandi iscritti presso l'Università di Pisa, nel rispetto di quanto deliberato dal Senato accademico in applicazione dell'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.

¹⁵ Articolo 4, comma 4 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi

Possono partecipare alle prestazioni anche i ricercatori a tempo determinato, i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca purché la loro attività sia coerente con l'ambito della loro attività di ricerca.